

Allegato "A"

**CONTRATTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA MISURE DEL SISTEMA INFORMATIVO
INTEGRATO (SII)**

SCHEMA DI CONTRATTO

N.

AU/.../2022

INDICE

| | | |
|----------|--|----|
| Art. 1. | Valore delle premesse e degli allegati | 3 |
| Art. 2. | Oggetto del Contratto | 4 |
| Art. 3. | Decorrenza e durata | 5 |
| Art. 4. | Impegni specifici del Fornitore | 5 |
| Art. 5. | Obblighi del Fornitore in tema di salute e sicurezza sul posto di lavoro | 6 |
| Art. 6. | Condizioni di fornitura | 8 |
| Art. 7. | Locali messi a disposizione da AU e personale del Fornitore | 8 |
| Art. 8. | Proprietà dei dati | 9 |
| Art. 9. | Stati di avanzamento | 9 |
| Art. 10. | Collaudi | 9 |
| Art. 11. | Penali | 10 |
| Art. 12. | Organi di gestione | 11 |
| Art. 13. | Modalità di esecuzione della fornitura | 12 |
| Art. 14. | Corrispettivi | 12 |
| Art. 15. | Fatturazione | 13 |
| Art. 16. | Pagamenti | 14 |
| Art. 17. | Garanzia dell'esatto adempimento | 14 |
| Art. 18. | Piano di trasferimento | 14 |
| Art. 19. | Divieto di cessione – Subappalto | 14 |
| Art. 20. | Risoluzione | 15 |
| Art. 21. | Forza maggiore | 15 |
| Art. 22. | Controversie | 16 |
| Art. 23. | Riservatezza - segreto di ufficio | 16 |
| Art. 24. | Responsabilità civile | 16 |
| Art. 25. | Brevetti e diritti d'autore | 16 |
| Art. 26. | Registrazioni – oneri fiscali | 17 |
| Art. 27. | Disposizioni generali | 17 |
| Art. 28. | Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari | 17 |
| Art. 29. | Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione | 17 |
| Art. 30. | Elezione di domicilio | 18 |

TRA

Acquirente Unico spa (in seguito indicato come **AU**), con sede e domicilio fiscale in Roma via Guidubaldo Del Monte 45, 00197 Roma, codice fiscale n. _____ nella persona dell'Amministratore Delegato, _____ nato a _____ il _____ C.F. _____;

E

La società _____ (di seguito indicato come il Fornitore), con sede legale _____ codice fiscale _____ e partita IVA _____, nella persona del suo legale rappresentante _____, nato _____ il _____, C.F. _____;

(di seguito, congiuntamente, le Parti);

PREMESSO CHE

- A. Il sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas (SII) è stato istituito presso l'AU dall'Art. 1-bis della legge n.129 del 2010 ed è disciplinato dalle Delibere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito AEEG);
- B. come previsto dal citato Art. 1-bis della legge n. 129 del 2010, il SII gestisce i flussi informativi fra gli attori del mercato energetico secondo i "principi di funzionamento" e i processi regolati dall'AEEG;
- C. l'AU in ottemperanza del d.lgs. n. 50 del 2016, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S _____ in data _____ n. _____;
- D. a seguito dell'espletamento della procedura di affidamento il Fornitore è risultato aggiudicatario.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Valore delle premesse e degli allegati

- 1.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati ciascuno dei quali in caso di difformità su ciascuno di quelli che lo segue:

- Capitolato tecnico (Allegato “B”);
- Profili professionali (Allegato “B.1”);
- Livelli di servizio e penali (Allegato “C”);
- Offerta tecnica (Allegato “N”) ed economica del Fornitore (Allegato “D”);
- Disciplinare di gara (Allegato “F”);
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza GENERALE (Allegato M).
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza SPECIFICO (Allegato O).
- Data Processing Agreement (Allegato “I”);

Art. 2. Oggetto del Contratto

2.1 Con il presente Contratto le Parti intendono definire i termini e le condizioni che regoleranno le prestazioni da parte del Fornitore ad AU della seguente fornitura, più dettagliatamente descritta nell’Allegato B:

- a) Fornitura di servizi di assistenza per la piattaforma Cloudera costituita da:
 - a.1. Supporti per i nodi attivi nel sito di produzione e di Disaster Recovery
 - a.2. servizi professionali Cloudera per il supporto alle attività del sistema ed al supporto durante le attività di migrazione.
- b) Esercizio e manutenzione dei sistemi Cloudera; il servizio riguarda:
 - b.1. servizio base, erogato in modo presidiato nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 23 e la reperibilità nelle restanti fasce orarie non presidiate dei giorni non festivi e nei giorni festivi;
 - b.2. servizi opzionali a richiesta, da erogare negli orari e/o nei giorni che non rientrano nella finestra del servizio base;
 - b.3. servizi specialistici a richiesta.

- 2.2 I servizi di cui alle lettere a) e quelli di cui al punto b.1) costituiscono il servizio base. I restanti servizi, di cui ai punti b.2 e b.3, costituiscono servizi opzionali. Nell'ipotesi in cui i servizi opzionali in questione non dovessero essere richiesti, non sarà dovuto alcun corrispettivo al Fornitore.
- 2.3 L'eventuale attivazione dei servizi opzionali di cui al punto b.2 sarà richiesta da AU nell'ambito delle riunioni periodiche inerenti l'esame dello stato di avanzamento, di cui all'Art. 8.
- 2.4 L'eventuale attivazione dei servizi opzionali di cui al punto b.3 sarà richiesta da AU nell'ambito delle riunioni periodiche inerenti l'esame dello stato di avanzamento, di cui all'Art. 8.

Art. 3. Decorrenza e durata

- 3.1 L'efficacia del presente Contratto decorrerà da quando entrambe le Parti lo avranno sottoscritto.
- 3.2 Il presente Contratto ha la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto, salvo che venga risolto anticipatamente ai sensi del successivo art. 20, e dovrà intendersi definitivamente cessato allo scadere dei mesi su indicati, fatti salvi gli obblighi posti a carico del Fornitore in relazione alle disposizioni di cui al successivo art. 18.

Art. 4. Impegni specifici del Fornitore

- 4.1 Il Fornitore si impegna a:
- a) eseguire i servizi di cui all'Art. 2 secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto, in conformità con quanto indicato nella documentazione allegata (allegati "B", "C", "D", "N", "F", "I", "M" e "O"), nonché a raggiungere tutti gli obiettivi, anche temporali, riportati in detta documentazione;
 - b) osservare nella prestazione dei servizi di cui all'Art. 2 tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da AU;
 - c) eseguire le attività di cui all'Art. 2 con proprio personale specializzato;
 - d) adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali, previdenziali, assicurativi ed assistenziali ed a corrispondere al personale stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato;
 - e) rispettare le prescrizioni del D. Lgs. n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni e ad accettare la nomina a responsabile al trattamento dei dati e a sua volta nominare gli amministratori di sistema e gli incaricati al trattamento dati conformemente a quanto disciplinato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dai

provvedimenti del Garante della Privacy.

Art. 5. Obblighi del Fornitore in tema di salute e sicurezza sul posto di lavoro

- 5.1 Il Fornitore si impegna a svolgere le attività con la diligenza professionale adeguata, dichiarando di possedere i requisiti tecnico - professionali necessari ad eseguire le attività oggetto di appalto (rif. art. 26, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), come risulta dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese.
- 5.2 Responsabilità verso il personale della Committente AU e responsabilità verso terzi. In considerazione della circostanza che le attività vengono svolte dal Fornitore all'interno della sede aziendale di AU, al fine di evitare danni anche indiretti al personale di AU, alle cose di proprietà di quest'ultima e/o terzi, il Fornitore si obbliga, nello svolgimento delle attività e dei servizi, ad adottare tutte le misure di sicurezza, i dispositivi e provvedimenti di protezione prescritti dalla legge o resi necessari per tutelare l'integrità psico-fisica del personale del committente AU, oltre che del proprio personale.
- 5.3 Responsabilità verso il proprio personale:
- a) Il Fornitore è l'unico responsabile nei confronti del proprio personale, dipendente e/o collaboratori del cui operato si avvalga per l'espletamento dei servizi e delle attività di cui al presente contratto, degli obblighi e degli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziale e previdenziali. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed igiene sul lavoro.
 - b) Il Fornitore si dichiara a conoscenza – e si impegna a rendere edotto altresì il proprio personale, dipendente o collaboratori, che dovesse utilizzare per l'effettuazione dei Servizi – delle norme di sicurezza e prevenzione vigenti all'interno della Sede aziendale, sulle ubicazioni delle aree di lavoro, le postazioni e l'accesso alla Server Farm concordate con AU.
 - c) Nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di fornitura di servizi in appalto il Fornitore si impegna a munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e la data di assunzione ai sensi degli artt. artt. 18 e 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008;
 - d) In conformità con le disposizioni dell'art. 26 c.1 lett. b) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. il Fornitore dichiara inoltre di aver visionato la documentazione – relativa alle informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree di lavoro della sede aziendale nonché sulle misure di sicurezza e prevenzione adottate - di AU, in particolare il Piano di Emergenza ed Evacuazione comprensivo delle Planimetrie e dei nominativi degli addetti alle squadre di emergenza.

- e) Il Fornitore si rende sin da ora disponibile a cooperare con AU, in tutte le forme necessarie, per il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, connessi esclusivamente con l'effettuazione dei Servizi sia per il personale del Fornitore sia per quello di AU.
- f) Il Fornitore dichiara che è stato in ogni caso debitamente ed ampiamente informato dalla committente AU in merito agli ambienti di lavoro e dei rischi connessi a tali aree di lavoro, come riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) GENERALE e SPECIFICO di cui agli Allegati M e O, che ha altresì visionato e siglato per condivisione.
- g) Il Fornitore si impegna a comunicare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di AU eventuali infrazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e/o infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei Servizi nella sede di AU, anche con prognosi inferiore a tre giorni.

5.4 Altri impegni in tema di sicurezza concordati dalle Parti:

Entro 10 giorni dalla stipula del Contratto, AU, al fine di promuovere il coordinamento e la collaborazione tra i vari soggetti presenti nelle Aree di Lavoro, indice una riunione di coordinamento e collaborazione con il Fornitore così come indicato nel DUVRI SPECIFICO.

Il Fornitore si impegna ad individuare una propria risorsa che svolgerà il ruolo di Preposto ai fini della salute e sicurezza ai sensi dell'art. 19 "Obblighi del Preposto" del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

5.5 Costi della sicurezza

Il Fornitore, come previsto dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs 81/2008, modificato e integrato dal D.Lgs. 106/2009, si impegna a sostenere i costi della sicurezza riferiti ai Servizi oggetto del contratto: gli importi sono riferiti sia ai costi interni (dati dai rischi propri delle attività di stretta competenza) sia a quelli esterni (presenti nei luoghi di competenza di AU nei quali si opera) finalizzati, a eliminare o - ove ciò non sia possibile – ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Detti costi sono stimati come di seguito:

- Costi interni sostenuti per la salute e sicurezza del proprio personale ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs n. 50/2016:
€ _____;
- Costi specifici sostenuti per eliminare o - ove ciò non sia possibile - ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze:
€ 203,00 (duecentotre/00).

I corrispettivi indicati al successivo Art. 14 sono comprensivi dei suddetti costi della sicurezza indicati nel presente articolo.

Art. 6. Condizioni di fornitura

- 6.1 Il Fornitore si impegna a produrre, entro 20 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, il Piano esecutivo della fornitura, di cui al paragrafo 6.3.1 del Capitolato Tecnico, contenente la pianificazione temporale, suddivisa secondo le Fasi di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato stesso, delle consegne e della realizzazione di cui alle lettere a) e b.1) dell'Art. 2 correlata ai punti di controllo previsti nei SAL di cui al successivo Art. 9. Il Fornitore si impegna altresì ad aggiornare periodicamente il suddetto Piano Esecutivo in relazione a quanto concordato con AU in sede di SAL.
- 6.2 Il Piano esecutivo e i successivi aggiornamenti sono sottoposti alla verifica ed approvazione di AU, che potrà richiedere la loro modifica ed integrazione.
- 6.3 Il Fornitore si impegna a completare i servizi di cui all'Art. 2, lettere a) e b) secondo le Fasi ed i termini temporali di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico. Nel caso in cui tali scadenze, determinate dalle date di collaudo complessivo positivo di cui al successivo Art. 10.2, non fossero rispettate si applicano le penali di cui al successivo Art. 11.1.
- 6.4 Per l'esecuzione dei servizi di cui all'Art. 2 lettera c) il Fornitore dovrà fornire un organico, suo dipendente, stabilmente ubicato presso i locali di AU di cui al successivo Art.7 costituito da un numero di risorse e relativi profili non inferiore a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica (Allegato N).

Art. 7. Locali messi a disposizione da AU e personale del Fornitore

- 7.1 AU metterà a disposizione del Fornitore per la esecuzione delle attività di cui all'Art. 2 le Postazioni di lavoro da cui poter accedere all'infrastruttura da gestire.
- 7.2 I nominativi ed i dati anagrafici delle persone che saranno impiegate presso la sede di AU dovranno essere comunicati, precisando i compiti loro assegnati, almeno quindici giorni solari prima dell'inizio della loro attività.
- 7.3 La sostituzione del personale del Fornitore utilizzato per le prestazioni della fornitura di cui all'Art. 2 potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
- a. su richiesta di AU entro 30 (trenta) giorni solari dalla formalizzazione della richiesta, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta da AU, a suo insindacabile giudizio, non adeguata alla perfetta esecuzione delle attività cui è stata assegnata dal Fornitore. L'esercizio da parte di AU di tale facoltà non comporterà alcun onere aggiuntivo per AU;
 - b. su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano giustificati motivi che

dovranno essere dimostrati con idonea documentazione, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni solari e previa autorizzazione di AU.

- 7.4 Il Fornitore ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, e, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare ad AU il curriculum vitae nominativo della nuova figura professionale la quale dovrà possedere almeno le medesime caratteristiche della risorsa sostituita.
- 7.5 Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali senza la preventiva autorizzazione scritta di AU.

Art. 8. Proprietà dei dati

- 8.1 AU ha la piena proprietà dei dati contenuti negli archivi e nelle basi dati del SII e pertanto tali dati dovranno essere resi disponibili ad AU in qualsiasi momento.

Art. 9. Stati di avanzamento

- 9.1 Per tutte le attività relative alla fornitura dei servizi di cui all'Art. 2, il Fornitore dovrà predisporre, entro i primi 15 (quindici) giorni lavorativi del mese successivo a quello di osservazione, una scheda di rendicontazione mensile riportante lo "Stato di avanzamento Lavori" (SAL) redatta conformemente a quanto contenuto nel paragrafo 6.3.4 del Capitolato Tecnico e concordata con AU al fine di consentire il controllo delle attività in corso di realizzazione e l'andamento dell'esercizio.
- 9.2 Tutti gli stati di avanzamento lavori sono soggetti ad approvazione da parte di AU. Nel caso di mancata approvazione, il Fornitore ha la facoltà di riportare sulla rendicontazione le proprie osservazioni.

Art. 10. Collaudi

- 10.1 Non appena completata la realizzazione della Fase 1 di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico nei termini previsti dal Piano esecutivo della fornitura di cui al precedente Art. 6.1, il Fornitore dovrà comunicare ad AU di essere "Pronti per il Collaudo" complessivo e concorderà con AU le modalità di esecuzione e di verifica dello stesso.
- 10.2 Il collaudo della Fase sarà effettuato da una Commissione di collaudo, appositamente costituita da AU, in contraddittorio con l'Aggiudicatario ed ha lo scopo di verificare la consegna e l'effettiva disponibilità degli oggetti sottoposti a collaudo.
- 10.3 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di "Pronti per il Collaudo" complessivo AU comunicherà al Fornitore eventuali modifiche al Piano di collaudo di cui al precedente comma 1, e la data di inizio del collaudo, da effettuare,

in ogni caso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di “Pronti per il Collaudo”.

10.4 Le operazioni relative al collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Fornitore.

10.5 Qualora l’esito del collaudo complessivo di cui al precedente comma 5 risultasse negativo, il Fornitore dovrà risolvere le mancanze accertate entro i termini fissati dalla Commissione che, comunque, non potranno essere superiori a 30 (trenta) giorni. Decorso detto termine, la Commissione procederà ad una seconda verifica di collaudo. Tale procedura, fatte salve le penali di cui al successivo Art. 11, si ripeterà sino all’esito positivo del collaudo complessivo dell’intera Fase oggetto di collaudo.

10.6 Al completamento positivo delle attività di collaudo complessivo, il Fornitore dovrà consegnare ad AU la documentazione di riscontro circa i prodotti consegnati.

Art. 11. Penali

11.1 In caso di mancato rispetto dei termini di cui all’Art.6.3 (conclusione delle singole Fasi) per fatti direttamente imputabili al Fornitore, AU avrà facoltà di applicare una penale il cui importo è determinato come segue:

- € 1.000,00 per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- € 1.500,00 per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.

In caso di ritardi superiori a 45 giorni, oltre all’applicazione delle penali, è facoltà di AU risolvere il Contratto con le modalità di cui al successivo Art. 20.

11.2 In caso di esito sfavorevole della seconda prova di collaudo di cui all’Art.10.6 per fatti direttamente imputabili al Fornitore, AU avrà facoltà di applicare una penale sino all’esito positivo del successivo collaudo il cui importo è determinato come segue:

- € 1.500,00 per ogni giorno compreso tra il termine assegnato dalla Commissione di collaudo per l’effettuazione del secondo collaudo ed il trentesimo giorno successivo;
- € 3.000,00 per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo.

Qualora l’esito negativo del collaudo sia reiterato per tre volte, oltre all’applicazione delle penali, è facoltà di AU risolvere il Contratto con le modalità di cui al successivo Art. 20.

11.3 Il Fornitore si impegna a prestare i servizi di cui alla lettera c) dell’Art. 2 secondo i più alti standard di mercato e, comunque, per tutta la durata del Contratto si impegna a mantenere livelli di servizio non inferiori a quelli indicati nell’Allegato “C”.

11.4 AU, qualora si manifestino disservizi non previsti nell’ambito dei livelli di servizio (Allegato “C”), formula un “rilievo” al Fornitore che è tenuto ad intervenire per analizzare e rimuovere il disservizio stesso. Nel caso in cui il numero di rilievi formulati da AU nell’arco del trimestre sia superiore a 3, AU ha facoltà di applicare

- una penale di € 1.000.
- 11.5 Per i livelli di servizio specificati nell'Allegato "C" è previsto un periodo della durata di tre mesi decorrenti dalla data di avvio in esercizio del servizio, durante il quale AU non applicherà le penali previste dal presente nell' Allegato in questione, al fine di consentire al Fornitore di portare i servizi di gestione e l'intera infrastruttura nelle condizioni di regime.
- 11.6 Al termine dei tre mesi di cui al precedente punto 11.5 il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all'Allegato "C" comporterà l'applicazione al Fornitore delle penali indicate nell'allegato stesso.
- 11.7 Il pagamento delle penali non esonera il Fornitore dalla prestazione di tutte le attività necessarie a rimuovere il disservizio, e non esclude o limita il diritto di AU al risarcimento del maggior danno subito ai sensi dell'Art.1382 codice civile.
- 11.8 La somma delle penali applicabili nell'intero periodo contrattuale, di cui all'Art. 3.2, non può essere superiore al tetto massimo del 10% dell'intero importo contrattuale di cui al successivo Art. 14. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali superi il tetto massimo del 10%. AU si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo Art. 20.
- 11.9 Qualora AU rilevi che ci sia stato un inadempimento del Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto al Fornitore stesso motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare calcolate secondo quanto disciplinato dal presente Contratto. Il Fornitore, a sua volta, dovrà formulare per iscritto le proprie controdeduzioni entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempimento. Qualora AU, sentito il Fornitore, ritenga comunque che l'inadempimento sussista, applicherà al Fornitore le penali conseguenti con le modalità di cui al successivo comma 9, ferma restando la facoltà per il Fornitore di valersi di quanto previsto al successivo Art. 24.
- 11.10 AU, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi del deposito cauzionale di cui al successivo Art. 20, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Art. 12. Organi di gestione

- 12.1 Il Fornitore dovrà nominare alla sottoscrizione del Contratto, i Responsabili di cui al paragrafo 6.3.2, ossia:
- Il Responsabile della fornitura;
 - Il Responsabile dell'esercizio.
- 12.2 Ai fini dell'esecuzione del Contratto, sarà istituito il Comitato di Coordinamento di cui al paragrafo 6.3.2, composto da AU e dal Fornitore, avente il compito di controllare l'avanzamento delle attività e di individuare le azioni necessarie per garantire il

rispetto degli obiettivi contrattuali in termini di tempi di esecuzione, di costi e di livelli di servizio.

12.3 Il Comitato di Coordinamento dovrà farsi carico della supervisione, del controllo e della corretta esecuzione delle attività di cui Art. 2, svolgendo le seguenti funzioni:

- controllo del rispetto di quanto previsto dal Piano esecutivo;
- supervisione delle attività progettuali e realizzative;
- analisi e valutazione dello “Stato Avanzamento Lavori”;
- eventuali varianti in corso d’opera;
- non conformità;
- collaudi e parallelo;
- livelli di servizio.

Art. 13. Modalità di esecuzione della fornitura

13.1 La modalità di esecuzione della fornitura di cui alle lettere a), b) e c) dell’Art. 2 è quella riportata nel capitolo 6 del Capitolato tecnico (Allegato “B”) integrato da quanto proposto nell’offerta tecnica del Fornitore (Allegato “N”) e nel Piano esecutivo di cui al precedente Art. 6.1 e nei successivi aggiornamenti.

Art. 14. Corrispettivi

14.1 Le forniture di cui all’Art.2, ai fini delle modalità di calcolo dei corrispettivi, sono suddivise in:

- A) Forniture a corpo;
- B) Forniture a canone;
- C) Forniture a quantità.

14.2 Le Forniture a corpo, alle quali compete un unico corrispettivo per il pagamento di cui al successivo Art.16, si riferiscono a:

- o Fornitura di servizi per la piattaforma Cloudera, di cui all’Art.2.1 lettera a), per un importo complessivo pari a € _____ oltre IVA, di cui:
 - € _____ oltre IVA per la fornitura dei prodotti Cloudera per l’assistenza e manutenzione, di cui al punto a.1;
 - € _____ oltre IVA per i servizi professionali di supporto, di cui al punto a.2;

14.3 Le Forniture a canone sono relative all’Esercizio e alla manutenzione dei sistemi, delle reti e della sicurezza del Centro Servizi, di cui all’art. 2.1 lettera b.1, per le quali è corrisposto un canone mensile pari a € _____, oltre IVA;

14.4 Le Forniture a quantità sono relative a:

- o Servizi opzionali a richiesta, di cui all’Art. 2.1 lettera c.2 , per i quali è stimato un corrispettivo complessivo, per l’intera durata contrattuale, pari a € _____

_____ oltre IVA, ottenuto applicando i corrispettivi unitari al massimale di ore previste per ciascuna fascia oraria prevista al paragrafo 5.1.2 del Capitolato, come di seguito specificato:

- € _____ per 2000 ore di funzionamento presidiato del SII nelle ore comprese nella fascia oraria dalle ore 23 alle 7 dei giorni non festivi, assicurato con il team indicato nell'offerta tecnica per tale fascia oraria;
 - € _____ per 800 ore di funzionamento presidiato del SII nelle ore comprese nella fascia oraria dalle ore 23 alle 7 dei giorni festivi, assicurato con il team indicato nell'offerta tecnica per tale fascia oraria;
 - € _____ per 1200 ore di funzionamento presidiato del SII nelle ore comprese nella fascia dalle ore 7 alle ore 23 dei giorni festivi, assicurato con il team indicato nell'offerta tecnica per tale fascia oraria.
- Servizi opzionali a richiesta, di cui all'art. 2.1 lettera c.3, per i quali è stimato un corrispettivo complessivo, per l'intera durata contrattuale, pari a € _____ oltre IVA, ottenuto applicando i corrispettivi unitari al massimale di ore previste per ciascun livello professionale indicato al paragrafo 5.1.3 del Capitolato, come di seguito specificato:
- € _____ per 500 gg di lavoro di una figura di livello B;
 - € _____ per 500 gg di lavoro di una figura di livello C.

14.5 Il corrispettivo complessivo massimo per l'intera fornitura di cui all'Art. 2 è, pari a € _____ (_____), oltre IVA.

Fermo restando l'importo massimo di cui sopra, qualora le attività opzionali dovessero comportare una spesa superiore o inferiore a quella prevista per la realizzazione del servizio stesso, AU potrà, a suo insindacabile giudizio, operare una compensazione tra le diverse voci previste tra le opzioni stesse.

Art. 15. Fatturazione

15.1 La fatturazione (pro-quota da parte dei singoli componenti l'RTI, se applicabile) per la fornitura dei prodotti e dei servizi di cui al precedente Art.14.2 avverrà secondo le tempistiche previste per la Fase 1 all'esito positivo del collaudo complessivo della Fase;

15.2 La fatturazione (pro-quota da parte dei singoli componenti l'RTI, se applicabile) dei corrispettivi per i servizi di cui all'articolo 14.3 avverrà con un canone mensile posticipato a decorrere dal termine della Fase II. La conclusione della Fase II e il conseguente avvio del servizio dovrà essere confermato nel primo SAL utile.

15.3 La fatturazione (pro-quota da parte dei singoli componenti l'RTI, se applicabile) dei corrispettivi dei servizi a quantità di cui al precedente Art.14.4 avverrà con le

modalità di esecuzione di cui al capitolo 6 del Capitolato tecnico, nel modo seguente:

- mensilmente a consuntivo sulla base delle ore di servizi opzionali effettivamente erogate, sulla base della rendicontazione di cui al paragrafo 6.4.4 del Capitolato tecnico.

Art. 16. Pagamenti

16.1 Il pagamento dei corrispettivi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'Art. 15 sarà effettuato da AU sulla base di fatture mensili emesse dal Fornitore (dai singoli componenti l'RTI, se applicabile) nei termini di cui ai commi citati e corredate da idonea documentazione a giustificazione dei corrispettivi fatturati, il terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture presso il protocollo ufficiale AU.

Art. 17. Garanzia dell'esatto adempimento

17.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Fornitore entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire a proprie spese, ai sensi e nelle modalità indicate dall'Art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, idonea garanzia a favore di AU.

17.2 La fideiussione o polizza fideiussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di collaudo provvisorio o dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

17.3 Il Fornitore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare della garanzia fideiussoria di cui al precedente punto in caso di escussione totale o parziale da parte di AU durante il periodo di validità della stessa.

17.4 La prestazione della garanzia di cui al presente Articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Art. 18. Piano di trasferimento

18.1 Il Fornitore si obbliga ad effettuare quanto previsto al capitolo 7 del Capitolato tecnico.

Art. 19. Divieto di cessione – Subappalto

19.1 In base a quanto disposto dall'articolo 8 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dalle legge 12 luglio 1991 n. 203, il Fornitore non può cedere in nessun caso e in nessun modo il Contratto a terzi, pena la risoluzione del Contratto stesso per causa ed in danno del Fornitore.

- 19.2 E' ammesso il subappalto, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora il Fornitore intenda ricorrere al subappalto, lo stesso dovrà depositare presso Acquirente Unico il relativo contratto di subappalto.
- 19.3 Il Fornitore, qualora affidi parte delle attività di cui all'Art. 2 a subappaltatori terzi, nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi precedenti, sarà in ogni caso ritenuto responsabile principale per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subappaltatori.

Art. 20. Risoluzione

- 20.1 Il presente Contratto sarà risolto con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla esecuzione delle attività di cui all'Art. 2 o quest'ultima sia dichiarata fallita.
- 20.2 AU potrà risolvere, in tutto od in parte, il presente Contratto in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, sia nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non inferiore a 60 (sessanta) giorni solari, sia in tutte le altre ipotesi previste nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
- 20.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
- In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, il presente Contratto sarà risolto di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà consegnare ad AU, con le modalità dallo stesso indicate, tutti i servizi di cui al precedente Art. 2 nello stato di realizzazione raggiunto e tutti i dati acquisiti negli archivi del SII fino alla data della risoluzione; nello specifico dovrà consegnare:
- A) la seguente documentazione aggiornata alla data di conclusione anticipata:
1. documentazione che descrive l'architettura complessiva del SII;
 2. documentazione che descrive l'ambiente di esercizio;
 3. documentazione delle procedure operative dei sistemi in esercizio.

Art. 21. Forza maggiore

- 21.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse,

sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

Art. 22. Controversie

- 22.1 Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente le controversie che possono eventualmente insorgere nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto.
- 22.2 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 giorni solari dall'insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà ricorrere in giudizio contro l'altra Parte.
- 22.3 Le Parti concordano che, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto di cui al precedente comma 2, è quello di Roma.

Art. 23. Riservatezza - segreto di ufficio

- 23.1 Il personale del Fornitore o di suoi subappaltatori è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio per i documenti, i dati e le informazioni riservate trattate dal SII, ai sensi dell'Art.3 dell'allegato A della delibera AEEG del 17 novembre 2010 – ARG/com 201/10, secondo le indicazioni che verranno formulate da AU.
- 23.2 Le notizie e i dati relativi ai alla organizzazione ed all'attività di AU venuti a conoscenza del personale del Fornitore o di suoi subappaltatori, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati da parte del Fornitore e da parte di chiunque collabori alle sue attività, anche ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679, per fini diversi da quelli contemplati nel presente Contratto.
- 23.3 I divieti di cui ai precedenti comma 1 e 2 sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto dal Fornitore o di suoi subappaltatori in esecuzione del presente Contratto ed a tutta la documentazione relativa.

Art. 24. Responsabilità civile

- 24.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto di AU o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, fino ad un importo non superiore all'importo totale del presente Contratto.

Art. 25. Brevetti e diritti d'autore

- 25.1 AU non assume alcuna responsabilità ove il Fornitore abbia usato, per le prestazioni oggetto del presente Contratto, prodotti o soluzioni tecniche di cui altri

abbiano ottenuto la privativa.

- 25.2 Il Fornitore manleva e tiene indenne AU da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.

Art. 26. RegISTRAZIONI – oneri fiscali

- 26.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

Art. 27. Disposizioni generali

- 27.1 Le parti convengono che gli obblighi derivanti dall'art. 23 "Riservatezza – Segreto di Ufficio" sopravviveranno alla scadenza o risoluzione del presente Contratto e vincoleranno le parti, i loro successori o aventi causa.
- 27.2 Salvo quanto altrimenti disposto nel Contratto, lo stesso può essere modificato solo in forma scritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei contraenti.
- 27.3 Il Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra AU ed il Fornitore per quanto riguarda i servizi oggetto del presente Contratto e prevale su tutte le proposte o accordi orali o scritti eventualmente invocati come intervenuti tra le parti relativi alle predette attività.

Art. 28. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- 28.1 Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 AU comunica al Fornitore il seguente codice CIG n:_____.
- 28.2 Il Fornitore, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3 della legge n. 136 del 2010 obbligandosi a comunicare nelle fatture inviate ad AU, ai sensi della medesima legge, il numero di conto corrente dedicato.
- 28.3 Il mancato avvalersi, da parte del Fornitore, dei conti correnti dedicati per tutte le transazioni relative al presente contratto comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto.

Art. 29. Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione

- 29.1 Con la sottoscrizione della presente il Fornitore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive

integrazioni, delle relative delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del Codice Etico e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati da AU e consultabili sul sito internet www.acquirenteunico.it.

29.2 Con la stipula della presente il Fornitore si obbliga pertanto a svolgere l’attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato da AU ex Legge 190/2012, nel Codice Etico e più in generale di quanto disposto dalla Legge 190/2012.

29.3 Il mancato adempimento dell’obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà AU a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando che in tal caso il Fornitore sarà tenuto a risarcire qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, ad AU stesso.

Art. 30. Elezione di domicilio

30.1 A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per ogni controversia dipendente, connessa e comunque collegata al presente contratto, anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione del rapporto, le parti eleggono domicilio come segue: (i) quanto ad AU: Via Guidubaldo del Monte n. 45 00197 Roma - Tel 06 ... - Fax 06 ... CF e P.IVA n. 05877611003 ;

(ii) quanto al Fornitore:.....

30.2. Tutte le comunicazioni, notificazioni, incarichi, approvazioni, necessarie e utili per le attività riguardanti il presente contratto hanno pieno effetto e si intenderanno validamente eseguite solo ove effettuate per iscritto a mezzo raccomandata A/R ed indirizzate al suddetto domicilio eletto, anche se non più attuale, salvo che non ne sia stata preventivamente comunicata la variazione a mezzo telegramma o raccomandata A/R.

Letto approvato e sottoscritto

Roma, li _____

Per il Fornitore

Per AU

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 10 (Collaudi),

Art. 11 (Penali), Art. 14 (Corrispettivi), Art. 16 (Pagamenti), Art. 17 (Garanzia), Art. 19 (Divieto di cessione - subfornitori), Art. 20 (Risoluzione), Art. 22 (Controversie), Art. 23 (Riservatezza), Art. 25 (Brevetti e diritti d'autore), Art. 26 (Registrazioni- Oneri fiscali).

Letto approvato e sottoscritto

Per il Fornitore

Roma, li _____